

---

## REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE (rev.18.06.14)

### Art.1 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina la gestione della Cassa Economale di Si.Camera per il pagamento di spese per acquisti di beni e servizi di uso corrente e di modico importo, secondo i limiti e con le modalità di seguito indicati.

### Art.2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

1. "cassa o fondo economale": l'assegnazione, reintegrabile e da rendicontare, di una somma di denaro per procedere al pagamento per l'acquisto di beni e servizi e ad anticipazioni di cassa oltre che al rimborso di minute spese fino ad un ammontare non superiore a 1.000,00 Euro;
2. "spese economali" si intendono le spese relative a beni o servizi non disponibili in Azienda, secondo i limiti e le modalità di cui al presente Regolamento, non essendo possibile e/o utile e/o conveniente esperire le procedure previste dal D.Lgs. n. 163/2006, nonché dal Regolamento acquisti di Si.Camera;
3. "Economo": il responsabile cui è affidata dal direttore operativo la gestione della cassa economale. In assenza dell'economo il direttore può individuare un sostituto, anche temporaneamente;
4. "carte di debito": le carte di debito facenti parte nel loro ammontare del fondo economale, intestate alla società e fornite per l'effettuazione di specifiche spese per funzioni predeterminate.

### Art.3 COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE

All'atto della prima costituzione del fondo economale il direttore operativo di Si.Camera individua il nominativo dell'Economo ed eventualmente del soggetto incaricato di sostituire l'Economo in caso di assenza o temporaneo impedimento del medesimo.

Il fondo economale, ove necessario, può essere tenuto a cura del direttore.

L'ammontare del fondo economale è stabilito in 5.000,00 Euro.

Il Fondo può essere ricostituito, in forma parziale o totale, su richiesta del Direttore Operativo; la firma per il reintegro dei fondi è a cura del procuratore della società delegato alla gestione dei rapporti bancari.

### Art.4 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Fondo Economale può essere utilizzato, entro i limiti massimi dell'anticipazione economale, per l'effettuazione delle spese rientranti nelle tipologie indicate al successivo comma 2, il cui importo unitario non sia uguale o superiore ad Euro 1.000,00.
2. Il Fondo Economale può essere utilizzato, nei limiti di cui al comma 1, per le seguenti tipologie:
  - a) spese di uso corrente, necessarie per il funzionamento degli uffici;
  - b) spese di cancelleria, materie prime, materiali e beni di consumo, attrezzature informatiche funzionali alle esigenze routinarie d'ufficio;
  - c) spese per abbonamenti;
  - d) spese per forniture e prestazioni di servizio non continuative;
  - e) spese per piccole riparazioni e manutenzioni di locali
  - f) spese di importo modesto per mobili, arredi, macchine e attrezzature;

- g) spese per acquisto di prodotti software;
  - h) spese postali, telegrafiche, per carte e valori bollati;
  - i) spese per il noleggio di autovetture, trasporti e facchinaggio;
  - j) spese per l'acquisto di libri, giornali, pubblicazioni periodiche e simili;
  - k) spese per imposte ed altri diritti erariali;
  - l) spese per biglietti di mezzi di trasporto;
  - m) anticipazioni e/o rimborsi delle spese di rappresentanza, promozione, spese di missione e viaggio;
  - n) qualunque altra spesa connessa o strumentale a quelle di cui alle lettere precedenti.
3. I pagamenti di cui al presente articolo sono regolati mediante l'utilizzo di contanti e, ove necessario, carta di debito.
4. I limiti di spesa di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere elusi mediante il frazionamento di spese per beni e servizi aventi natura omogenea, effettuato al fine di sottoporre i relativi costi alla disciplina del presente regolamento, ovvero al fine di sottrarli alle procedure di legge previste per l'affidamento degli appalti.
5. Resta salva ed impregiudicata la disciplina in materia di acquisizione di beni e servizi in economia, ai sensi della vigente disciplina normativa e dell'apposito Regolamento di Si.Camera.

#### **Art.5 GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE**

1. La gestione del fondo economale viene svolta sotto la responsabilità dell'Economo (o del suo sostituto); egli è tenuto al controllo della regolarità dei pagamenti effettuati, alla verifica della rendicontazione, al coordinamento ed alla vigilanza dell'attività svolta.
2. Il ricorso alle spese economali avviene tramite presentazione di un apposito modello di richiesta, debitamente firmato dal beneficiario e autorizzato dal direttore operativo.
3. Tali buoni, emessi nei limiti d'importo previsti dal presente regolamento, devono contenere:
- il motivo dettagliato della richiesta;
  - tutte le indicazioni di carattere tecnico atte a consentire l'esatta ed immediata individuazione della fornitura, servizio o prestazione richiesti;
  - il visto del parere favorevole del direttore operativo.
4. Nessun pagamento o prelevamento di contanti può essere disposto in assenza di disponibilità del fondo economale.
5. L'Economo è sottoposto alla responsabilità contabile relativa al maneggio di denaro, a termini di legge e regolamenti. E' responsabile di ogni discordanza tra il fondo cassa e le risultanze contabili rilevate in qualsiasi fase di controllo ed è personalmente responsabile delle somme ricevute, sino a che non ne abbiano ottenuto legale discarico.
6. Ogni pagamento eseguito e/o anticipazione effettuata deve essere cronologicamente annotata in un apposito registro di cassa, anche informatico.
7. Le spese effettuate vanno rendicontate con l'apposita documentazione.
8. La rendicontazione deve essere documentata mediante regolari fatture, note spese, scontrini fiscali, ovvero qualsiasi altro documento equipollente.

#### **Art.6 NORME FINALI E DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si osservano le disposizioni di Legge.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della L. n. 136/2010, la costituzione del fondo economale e i successivi reintegri sono effettuati tramite strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore del soggetto incaricato del servizio.



#### **Art.7 CONTROLLI**

1. Il servizio relativo alla gestione del Fondo Economico è soggetto a verifiche da parte dell'Organo di revisione, anche allo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
2. Verifiche straordinarie di cassa possono essere disposte in qualsiasi momento, su richiesta dell'Organo di revisione e del Direttore Operativo.

Il Direttore Operativo  
F.to Francesco Antonelli

